

Fano, lì 18.04.2024

*A tutte le Aziende interessate  
loro sedi*

**CIRCOLARE N. 7/2024**

**OGGETTO: NOVITA' NORMATIVE FEBBRAIO-MARZO 2024**

- **CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE IN LEGGE N. 18/2024**
- **DECRETO PNRR N.19/2024**

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – PROROGATA LA NORMATIVA TRANSITORIA**

Il D.L. “Milleproroghe” n. 215/2023 convertito in Legge n.18/2024, è entrato in vigore il 29 febbraio 2024.

Il Decreto Lavoro consentiva alle parti di individuare una causale, in assenza di disposizioni da parte del contratto collettivo nazionale o di secondo livello, fino al 30/04/2024; la Legge n. 18/2024 ha previsto uno slittamento di tale termine, dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024.

In sintesi, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine, senza causale, di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma non eccedente i 24 mesi, **solo** in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA/RSU;
  - b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), e comunque **entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;**
- b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

**Il Datore di Lavoro, in ogni caso, deve prestare particolare attenzione nella determinazione della causale che deve essere specifica, analitica ed effettiva per evitare o quantomeno ridurre il possibile contenzioso con il lavoratore.**

**NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO PNRR n.19/2024 in vigore dal 2 marzo 2024.**

**DURC E FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI-CONTRIBUTIVI**

- Il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), è necessario per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per partecipare alle gare di appalto e per usufruire delle sovvenzioni comunitarie.  
La norma **rafforza quanto già in vigore e prevede che i benefici siano subordinati all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate da un nuovo decreto del Ministero del lavoro.**

- Il decreto introduce la possibilità da parte del Datore di Lavoro di **avere comunque diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito di regolarizzazione delle violazioni accertate in materia di obblighi contributivi ed assicurativi**, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.  
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici usufruiti dal Datore di Lavoro **non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione**.

### **INASPIMENTO DEL QUADRO SANZIONATORIO PER APPALTO E SOMMINISTRAZIONE ILLECITA**

- Previsto l'aumento dell'importo della cd **maxi sanzione per lavoro "nero"**, passando dal 20% (già introdotto dalla Legge di bilancio 2019) **al 30%**. Tale sanzione si applica nelle ipotesi di impiego irregolare di lavoratori subordinati ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del Datore di Lavoro.
- Modificata la disciplina sanzionatoria **in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente che tornano ad avere rilevanza penale**. Le sanzioni prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nel caso in cui "la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore".

### **VERIFICA DELLA CONGRUITA' IN EDILIZIA (DURC DI CONGRUITA')**

La verifica della congruità in edilizia è entrata in vigore a partire dal mese di novembre 2021 al fine di contrastare l'irregolarità nei cantieri e il dumping contrattuale.

In caso di versamento del saldo finale, **in assenza di DURC di congruità**, si verificano le seguenti condizioni:

- negli **appalti pubblici**, di valore complessivo pari o superiore a € 150.000, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto;
- negli **appalti privati** di valore complessivo pari o superiore a € 500.000 comporta la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 a carico del committente.

### **APPALTI – CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE**

- Nei casi di appalto di opere o servizi, è **obbligatorio** corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori **un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore**, e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
- Viene esteso il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell'obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi:
  - in cui l'utilizzatore ricorra **alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati** allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro;
  - **di appalto e distacco privi dei requisiti necessari** per l'utilizzo di tali istituti.

### **NOVITA' NON ATTUALMENTE OPERATIVE, ALCUNE PERCHE' IN SEDE DI MODIFICA IN PARLAMENTO, E ALTRE MANCANTI DI DECRETI ATTUATIVI O DI CIRCOLARI INPS**

### **SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE/EVASIONE CONTRIBUTIVA**

- **Dal 1° settembre 2024** variano, con un leggero beneficio per il Datore di Lavoro in caso di modesto ritardo, le sanzioni per ritardato pagamento dei contributi.

## **LAVORO DOMESTICO – ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE (OVER 80)**

- Previsto un esonero contributivo per i Datori di Lavoro domestici (**con un indicatore ISEE non superiore a € 6.000**) in caso di assunzione o trasformazione **a tempo indeterminato** di un lavoratore con mansioni di assistente ad anziani di età pari o superiore a 80 anni, già titolari di indennità accompagnamento.
- L'esonero spetta per 24 mesi nella misura del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi, nel limite massimo di € 3.000 annui, riparametrati ed applicati su base trimestrale.
- Non è possibile beneficiare dell'esonero:
  - qualora tra il lavoratore e il Datore di Lavoro sia cessato un rapporto di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, da meno di 6 mesi;
  - in caso di assunzione di parenti o affini (tranne alcune casistiche).
- Si attende una circolare Inps per l'operatività dell'esonero che **decorrerà da una specifica data che sarà comunicata dall'Inps** e fino al 31 dicembre 2025

## **LISTA DI CONFORMITA' INL**

Viene previsto un **meccanismo premiale** nei confronti dei Datori di Lavoro per i quali **non emergano violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi**.

In tale casistica al DL viene rilasciato un attestato e viene iscritto in un apposito elenco informatico denominato "**Lista di conformità INL**" che permette all'azienda di non essere sottoposta ad ulteriori accertamenti e verifiche per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione alla lista in riferimento alle materie oggetto degli accertamenti (rimangono possibili verifiche in ambito di salute e sicurezza del lavoro).

## **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI (PATENTE A CREDITI)**

- Dal **1° ottobre 2024** scatterà l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi di detenere la **c.d. "patente a crediti"** necessaria per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili. La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL, **con un punteggio iniziale di 30 crediti**.
- Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente **siano presenti almeno 15 crediti residui**, pena il pagamento di sanzioni amministrative. La decurtazione dei crediti avverrà ad esempio in caso di infortuni sul luogo di lavoro da cui derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro oppure nel caso di mancata elaborazione del DVR.
- I crediti potranno essere:
  - reintegrati a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  - decorsi due anni dalla decurtazione e in assenza di ulteriori atti o provvedimenti, aumentati di un credito per ciascun anno successivo al secondo per un massimo di 10 crediti;
  - incrementati di 5 crediti se l'impresa adotta i "modelli di organizzazione e gestione" di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008.
- Lo svolgimento dell'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un'impresa o lavoratore autonomo sprovvisto di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da € 6.000 ad € 12.000 e l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato*